

N. R.G. /2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice unico dott. Claudio Di Giacinto, all'udienza del 18.9.2019

ha udita la discussione dei procuratori comparso e fatte precisare le conclusioni come da verbale che precede, che qui si intendono integralmente trascritte;

visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. al n. /2013 e vertente fra le parti:

SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Argento giusta procura a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE

E

S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. giusta procura in calce alla comparso di costituzione e risposta;

- CONVENUTA

OGGETTO: Domanda di ripetizione dell'indebito in materia bancaria

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 6.2.2013 la società s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la allora s.p.a. deducendo di aver intrattenuto un rapporto bancario con la convenuta in forza del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 12960 stipulato in data 13.3.1989 e dolendosi, in sintesi: a) dell'illegittima capitalizzazione



trimestralmente degli interessi passivi; b) dell'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti; c) dell'indebita applicazione della c.m.s. e di spese in assenza di specifica pattuizione scritta; d) dell'illegittima applicazione dei giorni valuta; e) dell'usurarietà dei tassi di interesse usurari in "diversi trimestri" da cui dovrebbe conseguire un "ristorno complessivo pari ad euro 47.007,63"; f) dell'inefficacia delle clausole del contratto in quanto derivanti da "un accordo di cartello risalente al 1952 intervenuto tra le banche aderenti all'ABI", in spregio del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990; g) della derivazione di un danno caratterizzato dalla "impossibilità di usufruire delle linee di credito che le erano state concesse, nonché delle proprie risorse economiche".

Ha concluso, quindi, per l'accertamento dell'esatto ammontare del saldo del conto corrente oggetto di causa, nonché per la condanna della Banca convenuta al pagamento dell'eventuale saldo attivo, quantificato dall'attrice nella somma di € 281.602,81, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e competenze legali di giudizio.

Si è costituita in giudizio la banca convenuta, eccependo preliminarmente la nullità della domanda attorea per indeterminatezza del *petitum*, la mancata contestazione degli estratti conto regolarmente ricevuti e dunque tacitamente accettati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione fatto valere in citazione, ed invocando, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in ragione della legittimità delle clausole contrattuali.

Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico-contabile, all'udienza del 6.12.2016, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con sentenza parziale n. 270/2017 depositata il 22.3.2017 il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ha così ha disposto:

"a) dichiara la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., della clausola contenuta nel contratto di conto corrente stipulato inter partes in data 13.3.1989 che prevede interessi ultralegali e ne dispone la sostituzione con il saggio degli interessi legali;

b) dichiara la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi contenuta nel contratto di conto corrente stipulato inter partes in data 13.3.1989;

c) dichiara illegittimi gli addebiti di somme effettuati dalla banca convenuta sul conto corrente per cui è causa a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e giorni valuta diversi da quelli di effettivo compimento delle singole operazioni per il periodo antecedente al 19.5.2009;



d) rigetta, in relazione a tale diritto alla ripetizione di somme, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta;

e) rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;

f) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.

Con ordinanza depositata il 22.3.2017 il Tribunale ha quindi rimesso in istruttoria la causa, disponendo la rinnovazione della CTU contabile “*al fine di determinare, alla data dell'ultimo estratto conto in atti, il saldo del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio*”.

Rinnovata la ctu contabile, all'udienza del 18.9.2019, previa precisazione delle conclusioni e discussione della causa ad opera delle parti, la stessa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda è fondata.

Occorre premettere che in ragione della predetta sentenza parziale, che ha accertato, da un lato, la fondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dall'attore e, dall'altro, il suo diritto a ripetere le somme indebitamente versate, resta da delibare esclusivamente la quantificazione di queste ultime, ogni altra questione essendo già stata decisa con la predetta pronuncia, con efficacia vincolante in ordine alle questioni definite ed a quelle da esse dipendenti (cfr. Cass. 10889/2006), sicché dovranno esser disattese, in quanto già coperte dalla decisione parziale (e salvo appello) le eccezioni e domande reiterate da entrambe le parti nelle proprie memorie conclusive.

Con riguardo, dunque, al residuo oggetto del contendere, occorre premettere che Il CTU, con valutazione congruamente motivata, logica e scevra da contraddizioni, ha proceduto ad effettuare il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti in causa, sulla scorta dei criteri indicati dal Giudice sulla base delle statuizioni contenute nella predetta sentenza parziale.

Lo stesso ha inoltre dato compiuta risposta alle osservazioni presentate dai CT di parte, in particolare chiarendo, con motivazione condivisibile, che in ragione della mancata produzione degli e/c iniziali da parte dell'attore, il dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate deve esser costituito dal primo saldo disponibile ove a debito.

Come è noto, infatti, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e quindi, sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi*, (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146) e per far ciò ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in



quanto riferite a somme non dovute (Cass. Civ., sez. I, 28/11/2018, n. 30822 e Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Con la conseguenza, che in caso di mancata produzione degli e/c iniziali, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello più favorevole alla banca.

La ricostruzione del rapporto di conto corrente ordinario n.12960, sulla base dei criteri sopra indicati, ha dunque determinato, alla data del 30.9.2012 (data dell'ultimo estratto conto in atti) un saldo creditorio in favore della società attrice pari ad euro 166.366,18.

Sicché, la domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice dovrà esser accolta e quantificata in tale misura.

Le spese di lite (relative all'intero giudizio) seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 37/2018.), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 52.000,00 a 260.000,00, in ragione della somma attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5 D.M. cit.), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, per tutte le fasi (in ragione dell'attività difensiva prestata, della complessità dell'affare, dell'istruttoria svolta e della molteplicità delle questioni giuridiche trattate) ex artt. art. 4.1 e 4.5 D.M. cit.

Anche le spese di entrambe le C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17026).

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ SRL, nel giudizio iscritto al n. /2013 RGAC e già parzialmente definito con sentenza n. 270/2017, così provvede:

- a) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la _____, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 166.366,18, per le ragioni di cui in parte motiva.
- b) condanna, secondo soccombenza, la _____, in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare all'attrice le spese processuali, che si liquidano in € 462,90 per spese esenti ed in € 13.430,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge;



Sentenza n. 793/2019 pubbl. il 18/09/2019

RG n. /2013

Repert. n. 1379/2019 del 18/09/2019

3. pone le spese di entrambe le C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa definitivamente a carico della convenuta, fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies.

Così deciso in Teramo

Il Giudice

Dott. Claudio Di Giacinto

